



PARERE MOTIVATO
n. 188 del 6 ottobre 2016

OGGETTO: Verifica di Assoggettabilità del Piano di Recupero di iniziativa privata identificato nella Variante P.R.G. Centro storico di Mirano “Strada detta dei Pensieri”. Comune di Mirano (VE).

L'AUTORITÀ COMPETENTE PER LA VAS

PREMESSO CHE

- la Legge Regione 23 aprile 2004, n. 11 “Norme per il governo del territorio ed i materia di paesaggio”, con la quale la Regione Veneto ha dato attuazione alla direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001 concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente;
- l’art. 6 co. 3 del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante “Norme in materia ambientale”, concernente “procedure per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS), per la Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) e per l’autorizzazione ambientale integrata (IPPC) e s.m.i. che all’art. 6 co 3° prevede che in caso di modifiche minori dei piani e dei che determino l’uso di piccole aree a livello locale, debba essere posta in essere la procedura di Verifica di Assoggettabilità di cui all’art. 12 del medesimo D.lgs;
- l’art. 14 della Legge Regionale 4/2008, per quanto riguarda l’individuazione dell’Autorità Competente a cui spetta l’adozione del provvedimento di Verifica di Assoggettabilità, nonché l’elaborazione del parere motivato di cui agli artt. 12 e 15 del D.lgs 4/2008, è ai sensi e per gli effetti dell’art. 7 del medesimo D.lgs la Commissione Regionale VAS nominata con DGR 1222 del 26.07.16;
- la Giunta Regionale con Deliberazione n. 791 del 31 marzo 2009 con la quale sono state approvate le indicazioni metodologiche e le procedure di Valutazione Ambientale Strategica secondo gli schemi rappresentati negli allegati alla medesima deliberazione di cui formano parte integrante;
- con la citata delibera 791/2009 la Giunta Regionale ha individuato, quale supporto tecnico-amministrativo alla Commissione VAS per la predisposizione delle relative istruttorie, la Direzione Valutazione Progetti ed Investimenti (ora Unità Organizzativa Commissioni VAS VincA NUVV) nonché per le eventuali finalità di conservazione proprie della Valutazione di Incidenza, il Servizio Reti Ecologiche e Biodiversità della Direzione Pianificazione Territoriale e Parchi (ora Unità Organizzativa Commissioni VAS VincA NUVV).
- la Giunta Regionale con Deliberazione n. 1646 del 7 agosto 2012, con la quale si prende atto del parere VAS n. 84/12 per fornire linee di indirizzo applicative a seguito del c.d. Decreto Sviluppo;
- la Giunta Regionale con Deliberazione n. 1717 del 3 ottobre 2013, con la quale si prende atto del parere VAS n. 73/13, ha fornito alcune linee di indirizzo applicativo a seguito della Sentenza della Corte Costituzionale n. 58/2013;



- La Commissione VAS si è riunita in data 6 Ottobre 2016 come da nota di convocazione in data 5 ottobre 2016 prot. n. 377788;

ESAMINATA la documentazione trasmessa dalle Ditte Proprietarie F.F. s.r.l. e VI.FIN. s.r.l. con nota acquisita al protocollo regionale al 251168 del 28.06.2016, relativa alla richiesta di Verifica di Assoggettabilità per il Piano di Recupero di iniziativa privata identificato nella Variante P.R.G. Centro storico di Mirano "Strada detta dei Pensieri". Comune di Mirano;

PRESO ATTO CHE il Comune di Mirano con pec del 20.07.2016 acquisita al prot. regionale n. 282869 del 21.07.2016 ha fatto pervenire dichiarazione attestante che entro i termini non sono pervenute osservazioni;

PRESO ATTO CHE il Valutatore con pec del 27.09.2016 acquisita al prot. regionale n. 363723 del 27.09.2016 ha fatto pervenire documentazione integrativa relativa agli interventi di bonifica dell'area, oggetto di intervento, allegando altresì relazione geologica di approfondimento;

ESAMINATI i pareri inviati dai soggetti competenti in materia ambientale che di seguito si riportano:

- Parere n.59246 del 29.08.16 assunto al prot. reg. al n.326727 del 30.08.16 dell'ULSS n.13 che di seguito si riporta:

"...non si ravvedono, dal punto di vista igienico sanitario, effetti significativi derivanti dall'attuazione del Piano di Recupero succitato".
- Parere n.85410 dell'8.09.16 assunto al prot. reg. al n. 338056 dell'8.09.16 dell'ARPAV che di seguito si riporta:

In relazione a quanto in oggetto il Dipartimento ARPAV Provinciale di Venezia invia il seguente contributo partecipativo sul documento Rapporto Ambientale Preliminare, relativo al procedimento di V.A.S. per il Piano di Recupero di iniziativa privata "Strada detta dei pensieri" in Comune di Mirano.

In generale, rispondendo a quanto previsto dalla procedura di verifica di assoggettabilità, gli interventi descritti nel piano si configurano in linea con la pianificazione generale regionale, provinciale e comunale vigente. Il Rapporto Ambientale Preliminare esaminato non descrive però alcuni dei contenuti previsti dall'All. VI del D. Lgs. 4/2008 e che dovranno essere inseriti nel Rapporto Ambientale definitivo; in particolare, nel documento ricevuto non si delineano in modo opportuno lo stato attuale dell'ambiente e la sua probabile evoluzione senza l'attuazione del piano in questione.

Si forniscono di seguito informazioni ed osservazioni su possibili impatti sull'ambiente legati alla realizzazione del piano, da tenere in considerazione.

**Stato dell'ambiente**

Considerando che la documentazione prodotta deve contenere dati il più possibile aggiornati e coerenti per poter trarre le adeguate conoscenze e considerazioni, si fa presente che detti dati ambientali sono a disposizione sul sito ARPAV www.arpa.veneto.it, che riporta documenti di sintesi e dati recenti, fino agli anni 2014-2015 per tutte le principali componenti/matrici ambientali.

Matrice Atmosfera

In generale non si evincono particolari interferenze del Piano verso questa matrice, ad esclusione della fase di cantierizzazione per la quale, come detto, sono da adottare tutte le precauzioni e mitigazioni del caso (v. presenza di mezzi operativi, produzione di polveri e di gas di scarico, ecc.). Detti effetti sembrano comunque modesti, limitati nel tempo e reversibili ed il livello di impatto atteso sembra poter essere definito basso-trascurabile.

In riferimento a quanto riportato nel Rapporto Preliminare Ambientale esaminato si segnala che, con Deliberazione n. 90 del 19 aprile 2016, il Consiglio Regionale Veneto ha approvato l'aggiornamento del Piano di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera in ottemperanza al Decreto Legislativo n. 155/2010. I documenti di Piano sono consultabili (e scaricabili) sul sito della Regione Veneto, all'indirizzo:

<http://bur.regione.veneto.it/BurvServices/pubblica/DettaglioDcr.aspx?id=322037>.

Si fa inoltre presente che il testo definitivo dovrà contenere un'opportuna descrizione dello stato attuale della qualità dell'aria nell'area interessata dal piano. A tal fine, si invita a completare e/o aggiornare le informazioni contenute nel documento ricevuto, facendo riferimento al seguente link presente sul sito internet dell'Agenzia:

- stime a livello comunale dei principali macroinquinanti derivanti dalle attività naturali ed antropiche riferite all'anno 2010 (<http://www.arpa.veneto.it/temi-ambientali/aria/emissioni-di-inquinanti/inventario-emissioni>).

Si ritiene infine di utilità l'approfondimento, con una specifica stima quantitativa, dell'aumento delle emissioni in atmosfera correlate agli impianti di riscaldamento/condizionamento delle nuove residenze. A questo proposito si ricorda che dal punto di vista della qualità dell'aria il riscaldamento a legna in piccoli apparecchi allo stato delle attuali tecnologie è sfavorevole rispetto a quello a metano (ma anche, in generale, di quello a gasolio). Sarebbe quindi opportuno in sede di progetto prevedere, se possibile, che l'eventuale uso della legna venga limitato ad impianti di dimensioni sufficienti ad ottimizzare la combustione e permettere l'installazione di idonei presidi di limitazione delle emissioni (evitando l'uso di apparecchi insostenibili da un punto di vista ambientale, quali ad esempio i caminetti aperti).

Traffico veicolare

Considerato che la viabilità di accesso all'area insisterà - a sud - su un'arteria molto trafficata, si ritiene opportuno approfondire l'aspetto relativo all'aumento del traffico veicolare; l'impatto di questo aumento, seppur modesto e con ogni probabilità trascurabile, meriterebbe una stima quantitativa, che tenga conto anche della fase di cantiere.

Inquinamento acustico

Trattandosi di un Piano finalizzato alla realizzazione di un edificio residenziale, è necessario garantirne la compatibilità con il contesto acustico esistente. Ciò riveste particolare importanza nel caso specifico, considerato che l'area oggetto dell'intervento si trova a circa 70 m dalla Strada Provinciale 32 (Via Cavin di Sala), caratterizzata da rilevanti volumi di traffico. Quanto riportato a pagina 74 (Considerata inoltre la presenza di altri lotti edificati interposti tra la strada e l'area del Piano, si ritiene che il rumore sia abbondantemente mitigato dall'edificato e della vegetazione dei giardini privati) non è del tutto condivisibile, considerando che il nuovo stabile è in vista diretta della Strada Provinciale dal lato sud-est e gli effetti schermanti dovuti alla vegetazione sono da considerarsi pressoché nulli. Al fine di una valutazione oggettiva dell'impatto acustico presso il ricevitore dovrà pertanto essere predisposta una Valutazione Previsionale del Clima Acustico



(VPCA), redatta da un Tecnico competente in acustica ambientale, in conformità ai criteri stabiliti della DDG ARPAV n. 3/08 (pubblicata nel BUR n. 92 del 7 novembre 2008), come peraltro correttamente indicato alla colonna Misure di mitigazione nella tabella a pagina 106. Qualora le emissioni acustiche dovessero risultare non conformi, si dovranno prevedere specifiche misure di mitigazione.

In ogni caso, la progettazione si dovrà conformare a criteri di ottimizzazione acustica, nella scelta di opportune dislocazioni delle unità impiantistiche che possono essere fonte di rumore, e degli ambienti dedicati al riposo rispetto alle potenziali sorgenti di rumore sia interne che esterne (traffico stradale).

Per quanto riguarda la fase di cantiere, si dovranno adottare misure tecniche ed organizzative finalizzate a minimizzare il disturbo presso i ricettori confinanti.

Inquinamento luminoso

Le considerazioni in merito ai parametri illuminotecnici relativi agli impianti di illuminazione (pag. 77) non sono supportate da evidenze oggettive che i risultati delle valutazioni siano conformi a quanto previsto dalla Legge Regionale 17/09. Fra i vari requisiti la legge impone, infatti, che i valori di illuminamento medio (non di minimo mantenuto) siano non superiori ai valori minimi imposti dalle norme tecniche di sicurezza. L'attestazione della conformità ai requisiti di legge dovrà pertanto essere fornita presentando un progetto illuminotecnico, redatto secondo i dettami dell'articolo 7 della LR 17/08.

Inquinamento elettromagnetico

Nel caso sia prevista la realizzazione di nuove linee elettriche a media tensione e/o di nuove cabine elettriche di trasformazione, si fa presente che, in base al DPCM 08/07/03 "Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni ai campi elettrici e magnetici alla frequenza di rete (50 Hz) generati dagli elettrodotti" e al successivo DM 29/05/08, dovranno essere calcolate le rispettive Distanze di Prima Approssimazione (DPA) ed, eventualmente, le fasce di rispetto.

All'interno delle suddette fasce di rispetto dovrà essere esclusa qualsiasi destinazione d'uso che comporti la permanenza prolungata di persone.

Suolo/Sottosuolo

Il rapporto ambientale preliminare presentato per la verifica di assoggettabilità a VAS non riporta un'adeguata analisi del contesto ambientale relativo alla componente suolo e sottosuolo in quanto ignora l'esistenza di una Carta dei Suoli in scala 1:50.000 della provincia di Venezia (ARPAV, 2008) e quindi anche tutte le carte derivate per gli aspetti applicativi.

Con riferimento a quanto riportato nella descrizione preliminare dello stato dell'ambiente e nell'analisi delle componenti ambientali, in particolare la voce "Suolo e sottosuolo" al par. 5.4. (pag. 68) risulta molto carente e poco dettagliata. Non sono stati presi in esame importanti aspetti pedologici utili a valutare il ruolo ambientale svolto dal suolo, se non un breve accenno di inquadramento ad una scala insufficiente e un riferimento all'uso del suolo. Gli unici aspetti presi in considerazione sono quelli geomorfologici-geolitologici finalizzati alla stima dell'attitudine edificatoria.

Nella valutazione al cap. 6 "Caratteristiche degli effetti", per la componente "Suolo e Sottosuolo" (pag. 105) c'è un breve accenno agli "effetti negativi irreversibili locali" legati all'aumento delle superfici impermeabilizzate ma gli interventi di mitigazione o compensazione previsti sono insufficienti; oltre l'entità dell'impatto legato al consumo di suolo non è quantificata.

Nel medesimo rapporto ambientale, al par. 5.3.6 "Rischio idraulico" (pag. 32), è riportato che a seguito della realizzazione del PUA la superficie permeabile si riduce di 1.227 m² e che per garantire l'invarianza idraulica è necessario recuperare 301 m³ d'invaso tramite adeguate opere di regimazione delle acque meteoriche, mentre al par. 6.7 "Valutazione complessiva degli effetti" (pag. 109) si riporta che "gli effetti sulle diverse componenti ambientali possano considerarsi in generale



poco rilevanti”; considerazione ulteriormente rimarcata al cap. 7 “Conclusioni” (pag. 111) dove si afferma che “le previsioni insediative del PUA non possono determinare effetti significativi sull’ambiente”.

A tal proposito si deve evidenziare che il consumo di suolo rappresenta una perdita irreversibile di valore ambientale (indipendente dal suo utilizzo attuale) per i servizi ecosistemici che il suolo stesso garantisce, tra cui i più importanti sono:

- capacità d’uso (cioè propensione alla produzione di cibo e biomasse);*
- serbatoio di carbonio (in grado di contrastare efficacemente l’effetto serra e i cambiamenti climatici);*
- regolazione del microclima;*
- regolazione del deflusso superficiale e dell’infiltrazione dell’acqua;*
- ricarica delle falde e capacità depurativa;*
- sede e catalizzatore dei cicli biogeochimici;*
- supporto alle piante, agli animali e alle attività umane;*
- portatore di valori culturali.*

Come riconosciuto dalla Strategia Tematica Europea sul Suolo (COM/232/2006), l’impermeabilizzazione (sigillatura) del suolo determina l’eliminazione in modo permanente della quasi totalità delle funzioni sopra elencate, che costituiscono veri e propri servizi per la collettività e l’ambiente (servizi ecosistemici) che potrebbero essere ripristinati solo a costi non sostenibili.

Come supporto tecnico ai fini della valutazione degli impatti sul suolo, si riportano in allegato alcuni elementi che permettono di quantificare più in dettaglio tali funzioni, arrivando in taluni casi ad offrire dei criteri utili per poter quantificare gli effetti causati da interventi che comportano l’eliminazione del suolo.

In conclusione si rileva come, per l’intervento proposto, non si sia data piena giustificazione al parziale non rispetto delle finalità della Legge Regionale 23 aprile 2004, n. 11, relativamente al principio dell’utilizzo di nuove risorse territoriali solo quando non esistano alternative alla riorganizzazione e riqualificazione del tessuto insediativo esistente.

Per i motivi sopra espressi si ritiene che l’intervento proposto producendo effetti ambientali significativi per la componente suolo debba prevederne le possibili mitigazioni/compensazioni.

Si ritiene quindi di sottolineare l’opportunità che l’amministrazione comunale preveda adeguate azioni di compensazione (ad es. rendendo prioritaria la riqualificazione di aree urbane o produttive degradate o non utilizzate) allo scopo di contenere complessivamente il consumo di suolo sul territorio comunale, valutando più compiutamente gli effetti negativi derivanti dal consumo di suolo.

Si invita infine ad individuare le mitigazioni da inserire nelle norme tecniche per ridurre al minimo la copertura del suolo (ad es. pavimentazione delle aree parzialmente coprente, aumento delle aree verdi, ecc.).

Con riferimento alle considerazioni sopra riportate per le singole matrici, si ritiene il Piano in oggetto non assoggettabile a VAS. Si sottolinea altresì che tale parere è da intendersi vincolato all’inserimento, nel suddetto Piano, delle misure di mitigazione e/o compensazione fin qui descritte, quali la riduzione al minimo della copertura di suolo.



Istruttoria Tecnica per la valutazione di incidenza riguardante la VAS per il Piano di recupero di iniziativa privata identificato nella Variante al P.R.G. Centro Storico con la lettera "D - Strada detta dei Pensieri", nel Comune di Mirano (VE).

Pratica n. 3311

VISTA la documentazione pervenuta;

VISTE le norme che disciplinano l'istituzione, la gestione e la procedura di valutazione di incidenza relative alla rete Natura 2000: direttive 92/43/Cee e ss.mm.ii. "Habitat", 2009/147/Ce e ss.mm.ii. "Uccelli", D.P.R. n. 357/97 e ss.mm.ii., Decreto del Ministro per l'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 184 del 17.10.2007, Legge Regionale 5 gennaio 2007, n. 1, D.G.R. n. 2371 del 27.07.2006, D.G.R. n. 786 del 27 maggio 2016 e in particolare la D.G.R. n. 2299 del 09.12.2014 che prevede la guida metodologica per la valutazione di incidenza, le procedure e le modalità operative;

VISTI i provvedimenti che individuano i siti della rete Natura 2000 e gli habitat e specie tutelati all'interno e all'esterno di essi nel territorio regionale: DD.G.R. n. 1180/2006, 441/2007, 4059/2007, 4003/2008, 220/2011, 3873/2005, 3919/2007, 1125/2008, 4240/2008, 2816/2009, 2874/2013, 2875/2013, 1083/2014, 2200/2014 e la circolare del Segretario Regionale all'Ambiente e Territorio, in qualità di Autorità competente per l'attuazione in Veneto della rete ecologica europea Natura 2000, prot. n. 250930 del 08/05/2009 sulle modalità per la modifica delle cartografie di habitat e habitat di specie negli studi per la valutazione di incidenza;

ESAMINATA la dichiarazione di non necessità della procedura di valutazione di incidenza, di Luca Carniello, trasmessa con nota acquisita al prot. reg. con n. 251168 del 28/06/2016;

PRESO ATTO che nella dichiarazione di non necessità di procedura della valutazione di incidenza in esame viene segnalata per l'istanza in argomento la fattispecie riferibile al caso generale "*piani, progetti e interventi per i quali non risultano possibili effetti significativi negativi sui siti della rete natura 2000*" del paragrafo 2.2 dell'allegato A alla DGR 2299/2014;

PRESO ATTO che l'intervento prevede la realizzazione di un fabbricato su tre piani fuori terra (altezza non superiore alla massima consentita, 10 m, più un interrato ad uso autorimessa/vani tecnici, che si estenderà in parte anche al di fuori del sedime del sovrastante edificio, senza tuttavia interferire con le alberature esistenti), la realizzazione di parcheggi, percorsi pedonali e di aree a verde pubblico;

PRESO ATTO e VERIFICATO che l'intervento in argomento non interessa ambiti compresi nei siti della rete Natura 2000;

CONSIDERATO che ai fini dell'applicazione della disciplina di cui all'art. 5 del D.P.R. n. 357/97, e s.m.i., è necessario garantire l'assenza di possibili effetti significativi negativi sui siti della rete Natura 2000, in riferimento agli habitat e alle specie per i quali detti siti sono stati individuati (di cui all'allegato I della direttiva 2009/147/Ce e agli allegati I e II della direttiva 92/43/Cee);

RITENUTO che l'ipotesi di non necessità della valutazione di incidenza pertinente può essere quella riferibile al caso generale "*piani, progetti e interventi per i quali non risultano possibili effetti significativi negativi sui siti della rete natura 2000*" solo ed esclusivamente nel caso in cui gli interventi discendenti dall'intervento in argomento non abbiano effetti a carico di nessun habitat e specie di cui alle direttive 92/43/Cee e 2009/147/Ce;

CONSIDERATO che gli effetti conseguenti all'attuazione dell'intervento in argomento non devono determinare variazioni strutturali e funzionali agli ambienti frequentati dalle specie presenti all'interno dell'ambito di influenza a carico della specie di interesse comunitario per la quale risultano designati i siti della rete Natura 2000;

RITENUTO che per l'attuazione dell'intervento in argomento non si ravvisano possibili effetti significativi negativi nei confronti di habitat e specie dei siti della rete Natura 2000 del Veneto nella misura in cui, sulla base del principio di precauzione e ai fini esclusivi della tutela degli habitat e delle specie di cui alle Direttive comunitarie 92/43/Cee e 2009/147/Ce, non vari l'idoneità degli ambienti interessati rispetto alle specie segnalate ovvero di garantire una superficie di equivalente idoneità per le specie segnalate;

VERIFICATO che gli interventi in argomento non cambiano l'idoneità degli ambienti interessati per le specie eventualmente presenti in quanto l'idoneità per le specie rispetto alla tipologia di uso del suolo rimane la medesima;



RITENUTO che, in ragione di quanto sopra, i requisiti di non necessità della valutazione di incidenza siano sussistenti in quanto non sono possibili effetti significativi negativi sui siti della rete Natura 2000;

PERTANTO

PRENDE ATTO

di quanto riportato nella documentazione acquisita agli atti

DICHIARA

che per la verifica di assoggettabilità a VAS per il Piano di recupero di iniziativa privata identificato nella Variante al P.R.G. Centro Storico con la lettera "D - Strada detta dei Pensieri", nel Comune di Mirano (VE) è stata verificata l'effettiva non necessità della valutazione di incidenza."

ESAMINATI gli atti, comprensivi del RAP e della Valutazione di Incidenza Ambientale n. 130/2016;

VISTA la relazione istruttoria predisposta dalla Unità Organizzativa Commissioni VAS VincA NUVV, in data 6 ottobre 2016, che evidenzia come il Piano di Recupero di iniziativa privata identificato nella Variante P.R.G. Centro storico di Mirano "Strada della dei Pensieri" nel Comune di Mirano, non debba essere sottoposto a procedura VAS, in quanto non determina effetti significativi sull'ambiente e che propone che in fase di attuazione dovranno essere messe in atto tutte le misure di mitigazione e/o compensazione previste dal RAP così come integrato in data 27.09.2016 e recepite le indicazioni e/o prescrizioni previste nei pareri delle Autorità Ambientali sopraccitati, nonché le prescrizioni VInCA precedentemente riportate;

VISTE

- La Direttiva 2001/42/CE
- La L.R. 11/2004 e s.m.i.
- L'art. 6 co. 3 del D.lgs 152/06
- La DGR 791/2009
- La DGR 1646/2012
- La DGR 1717/2013

**TUTTO CIÒ CONSIDERATO
ESPRIME IL PARERE DI NON ASSOGGETTARE
ALLA PROCEDURA V.A.S.**

il Piano di Recupero di iniziativa privata identificato nella Variante P.R.G. Centro storico di Mirano "Strada detta dei Pensieri" nel Comune di Mirano, in quanto non determina effetti significativi sull'ambiente con le seguenti prescrizioni da ottemperarsi in sede di attuazione:

- devono essere messe in atto tutte le misure di mitigazione e/o compensazione previste dal RAP così come integrato in data 27.09.2016;
- devono essere recepite le indicazioni e/o prescrizioni previste nei pareri delle Autorità Ambientali sopra riportati, nonché le prescrizioni VInCA precedentemente evidenziate;



- devono essere recepite preliminarmente le prescrizioni di cui al Decreto n.16 del 05.04.2016 della Regione Veneto - Sezione Progetto Venezia - relativamente alla bonifica della falda che deve essere eseguita prima dell'inizio dei lavori.

Il Presidente
della Commissione Regionale VAS
(Direttore della Direzione Commissioni Valutazioni)
Dott. Luigi Masia

Il presente parere è controfirmato anche dal Direttore dell'Unità Organizzativa Commissioni (VAS – VINCA – NUVV) quale responsabile del procedimento amministrativo

Il Direttore di UO
Commissioni VAS VINCA NUVV
Dott. Geol. Corrado Soccorso

Il presente parere si compone di 8 pagine